

COMUNE DI VISSO
Provincia di Macerata

PARERE N. 37 DEL 21.12.2020

**PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023**

L'anno duemila venti il giorno 21 del mese di dicembre, la sottoscritta Dottoressa Marianna Paris, organo di Revisione economico-finanziaria del Comune intestato, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11.5.2019, procede preliminarmente all'esame della seguente documentazione, inviata per mail dagli uffici dell'ente, finalizzata alla redazione del parere relativo al piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021-2023 :

VISTI

- **La proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 3.12.2020** avente ad oggetto “ piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica”;
- **L'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001** la quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- **L'art. 4 c.2 del D.M. 17 marzo 2020** dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- **L'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006** il quale recita “ Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria

autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

a) (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- **l'art. 1 comma 557 ter della legge 296/2006** prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
- **l'art. 1 comma 557 quater della legge 296/2006**, che stabilisce, "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"
- la programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte della P.A" emanate in data 8 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. il 27 luglio 2018 n. 173;
- **l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 dispone che** " A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo

restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

PRENDE ATTO CHE

- ⊗ **Il D.L. 113/2016** ha abrogato la lettera a) del su riportato comma 557 art.1 L. 296/2006 “ riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;
- ⊗ **L'art. 33 del D.lgs. n.165/2001**, come modificato con la L. 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ⊗ Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare;
- ⊗ **Il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art.33 del D.L. 34/2019** avente ad oggetto:” misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., della L. 296/2006;
- ⊗ **L'art. 1 cc. 557 e segg. della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);**

RILEVATO

- ⇒ Che i dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate, agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenza o soprannumero di personale;
- ⇒ È rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50 comma 3 del CCNL del 21. 5.2018, nella misura massima di una unità (per gli enti fino a dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- ⇒ È rispettato quanto introdotto dal D.lgs. 75/2017 all'art. 7 comma 5 bis;
- ⇒ Sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art.33 del D.L. 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione);
- ⇒ Sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;

CONSIDERATO CHE

- Il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 risulta come segue:
 - **Media triennio 2011-2012-2013 € 463.647,02**
 - Previsione 2021 : 439.510,08
 - Previsione 2022: nessuna assunzione prevista
 - Previsione 2023: nessuna assunzione

Da quanto sopra, si dimostra il rispetto del limite con una riduzione di euro 24.136,94. Si precisa che i dipendenti a tempo determinato di cui all'art. 50 bis del D.L. n.189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 saranno prorogati in base alla legislazione vigente, trattandosi di assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

- In relazione alle soglie di spesa indicate dal D.M. 17 marzo 2020 l'Ente ha un rapporto tra spesa di personale sulla spesa corrente del 16,37% per il 2021.
- Il rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti è al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020 per cui l'Ente si colloca in fascia 1 indicata come Ente Virtuoso;

- La rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- Rispetta il limite di cui all'art.1 comma 557 della L.296/2006 così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta di delibera;
- Che per il rispetto del limite di cui all'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella L. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 pari ad euro 32.177,41 per gli Enti in regola con i vincoli di cui ai commi 557 e 562 della L. 296/2016 così come rideterminata a seguito dell'esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art.110 comma 1 del D.lgs. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n.12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

VISTI

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio personale, Remigi Valentina, ai sensi degli art.49 1° comma e 147 bis del D.lgs. 267/2000

Per tutto quanto sopra espresso ai sensi dell'art.19 comma 8 della L. 448/2001 a seguito dell'istruttoria svolta

RAMMENTA

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art. 10 della L. 150/2009;

ACCERTA

Che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- Il limite relativo delle capacità assunzionali di cui alle normative vigenti;
- Il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art.1 comma 421 della L. 190/2014;
- Il limite di spesa di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006;

- Il limite di spesa di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2000;
- È stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

RACCOMANDA

Che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023, e all'atto delle assunzioni o della mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa di personale, con adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dei vincoli di bilancio.

Il Revisore unico dei conti

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 3.12.2020 avente ad oggetto " piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica";

Letto, approvato e sottoscritto

L'ORGANO DI REVISIONE
(Dott.ssa Marianna Paris)

